



COMUNE DI LICCIANA NARDI
Provincia di Massa Carrara

SETTORE URBANISTICA

Licciana Nardi li 27.10.2016

OGGETTO: VARIANTE cartografica semplificata al R.U. – TAV.1 Foglio 5: LICCIANA NARDI

RELAZIONE

Il Comune di Licciana Nardi è dotato di Piano Strutturale adottato con deliberazione consiliare n°65 del 18.12.1998, approvato con atto C.C. n°22 del 30.4.1999 e di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°41 del 10.8.2001.

Tra le varianti significative al Regolamento Urbanistico si rileva quella approvata con deliberazione C.C. n°9 del 8.2.2008, con la quale è stato provveduto ad una revisione generale dello strumento urbanistico ed alla ricollocazione degli standards urbanistici di previsione, oltre alle procedure di avviso per l'individuazione delle aree di espansione residenziali, approvata con atto successivo;

Con deliberazione G.M. n.60 del 15/06/2016 con oggetto: "Richiesta variante cartografica foglio 5, Licciana Nardi, Ass. Pubblica Assistenza", è stato incaricato l'Ufficio Urbanistica di apportare la presente rettifica cartografica al Regolamento Urbanistico. La variante cartografica è risultata necessaria al fine della corretta ed effettiva individuazione della destinazione urbanistica dell'area adiacente il plesso scolastico elementare e materno del Capoluogo;

La variante consiste nell'assegnare la specifica destinazione urbanistica ad una porzione di area di proprietà comunale, asservita da molti anni alla Pubblica Assistenza, peraltro già attrezzata per detta attività di volontariato.

Si tratta di una variante cartografica non sostanziale, correttiva della destinazione precedentemente assegnata e non corrispondente all'effettivo utilizzo.

La variante consiste nell'assegnare, al piazzale adiacente il giardino scolastico e l'area palestra, la simbologia **Fh** (Attrezzature sanitarie e RSA), regolata dall'art.57 del R.U. vigente, riducendo l'attuale area **AS2** di cui all'art.56, che si riportano integralmente:

Stralcio RU vigente:

TITOLO VII – SPAZI PUBBLICI, ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE E ZONE OMOGENEE F

56. Aree per attrezzature e servizi pubblici

Sono suddivise in:

- *Attrezzature scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole superiori): AS, AS1, AS2, AS3*
- *Attrezzature e servizi comunali: AP2*
- *Servizi di protezione civile: PC*

Tali aree sono sottoposte ad esproprio se non sono di proprietà pubblica; gli interventi spettano unicamente alle pubbliche amministrazioni competenti e sono regolati dalle norme vigenti nel rispetto dei valori ambientali eventualmente presenti.

Le aree per i servizi di protezione civile comprendono:

- *PC.a : le aree per il ricovero della popolazione destinate alla installazione di tende, camper, roulotte, container;*

- PC.b : le aree di raccolta per i soccorsi;
- PC.c : le aree per la raccolta dei detriti e delle macerie.

Per tali aree vale la legislazione vigente con particolare riferimento al rischio sismico; ove indicato dalla presenza di altri simboli, tali aree possono coesistere con altri servizi e attrezzature pubbliche compatibili (ad esempio parchi e giardini pubblici).

In attesa della redazione del Piano per la protezione civile, in tali aree sono ammesse esclusivamente attività che non comportino installazione di manufatti né rechino pregiudizio alla loro utilizzazione ai fini della protezione civile.

In particolare nell'area PC.c potrà essere ammessa l'attività di raccolta e riciclo di rifiuti derivanti dall'edilizia e di valorizzazione dei rifiuti ingombranti dietro presentazione di un progetto da convenzionare con l'amministrazione comunale, previo nulla osta dell'amministrazione provinciale.

57. Aree per attrezzature di interesse pubblico o collettivo

Sono suddivise in:

- Attrezzature tecnologiche e impianti (come impianti di smaltimento, depurazione, pozzi e acquedotti) con le relative fasce di rispetto: AT
- Attrezzature sanitarie e RSA: Fh
- Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo: AP
- Chiese: AP1


L'edificazione in questa aree è regolata dalle norme specifiche vigenti e dalle esigenze tecniche, nel rispetto dei valori ambientali eventualmente presenti. Per gli edifici di interesse storico-architettonico gli interventi sono specificati nella classificazione degli edifici.

Per i nuovi interventi relativi alle aree AT, Fh, AP i progetti devono essere estesi a tutta l'area ed è ammessa l'attuazione da parte dei privati (singoli o enti) con la stipula di una convenzione con il comune che stabilisca le modalità di gestione con il mantenimento dell'uso e dell'interesse pubblico.

Ulteriori precisazioni e caratteristiche possono essere stabiliti dal comune in sede di esame e approvazione dei progetti.

La Legge Regionale Toscana n° 65 del 10.11.2014 "Norme per il Governo del Territorio", ha introdotto varie tipologie di varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica, alcune adottabili con regime ordinario, altre adottabili mediante regime semplificato, e in particolare l'art. 30 comma 2, che definisce quando le varianti da adottare possono procedere secondo il regime semplificato, specificando che per essere "variante semplificata", occorre che le modifiche da introdurre non vadano a modificare il PS e siano varianti incidenti all'interno del solo territorio urbanizzato.

La presente variante identifica di fatto lo stato attuale in cui si trovano gli atti pianificatori e gestionali del Comune, e pertanto è consentita come variante semplificata al RU di cui al citato art. 30 della L.R.65/2014; la stessa risulta rispondente agli strumenti e piani urbanistici sovra ordinati, nonché al Piano Strutturale comunale.



Responsabile del Settore
Francesco Pedrelli Architetto